



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI

Roma, 25 LUG 2014

UFFICIO VI

Al  Ufficio del coordinamento legislativo

Ufficio legislativo Economia

Ufficio legislativo Finanze

Prot. Nr. 62294
Rif. Prot. Entrata Nr.
Allegati: 1
Risposta a Nota del:

E, p.c. Dipartimento del Tesoro

S E D E

OGGETTO: A.S. 1541 - Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.- **Maxi-emendamento e Relazione tecnica**

Si restituisce bollinato il maxiemendamento del Governo unitamente alla relazione tecnica, positivamente verificata, ad eccezione dell'articolo 18, comma 9 ter relativo all'estensione del credito di imposta (di cui all'art. 1, commi da 271 a 279 della legge 27 dicembre 2006, n. 296) per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi. Per quanto riguarda l'art. 34, comma 1-bis, viene verificato a condizione che venga riformulato nei termini in fondo riportati.

Si formulano altresì talune osservazioni sugli articoli che seguono:

articolo 18, comma 9-bis

La lettera b) del nuovo comma 9 bis prevede che per la concessione e erogazione dei contributi concessi dal MISE (interessi sui finanziamenti) di cui al comma 4 dell'art. 2, venga utilizzata la contabilità speciale del Fondo per la Crescita sostenibile (ex art. 23, co. 2 DL 83/2012) su cui saranno versate le risorse stanziare di cui al comma 8 ultimo periodo.



Sulla contabilità speciale relativa al Fondo crescita sostenibile sono erogati contributi per finalità e secondo modalità difformi rispetto a quelle previste dalla legge Nuova Sabatini. L'utilizzo della medesima contabilità potrebbe essere fonte di scarsa trasparenza e commistioni nella gestione dei due interventi. Inoltre, questo Dipartimento ritiene che non andrebbe utilizzato lo strumento delle contabilità speciali per la gestione delle spese in deroga alle ordinarie modalità di bilancio. Ciò in coerenza con la vigente normativa in materia di contabilità che prevede la progressiva eliminazione delle gestioni operanti a valere su contabilità speciali.

Articolo 22-sexies

La proposta normativa prevede l'equiparazione del trattamento fiscale dei titoli, diversi dai Buoni Postali Fruttiferi, emessi dalla gestione separata di CDP, a quello applicato ai Buoni medesimi (aliquota ridotta al 12,5%, in analogia ai titoli di Stato). Tale equiparazione sarebbe giustificata con le finalità di interesse pubblico perseguite dalla gestione separata e dalla circostanza che i suddetti titoli potrebbero essere destinati a sopperire alle minori sottoscrizioni riscontrate per i BPF.

Al riguardo, anche il Dipartimento del Tesoro e il Dipartimento delle finanze hanno segnalato possibili profili di criticità sotto il profilo della compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, in quanto viene prevista per varie categorie di titoli, un'aliquota di favore (12,5%, rispetto al 26% ordinaria), che si aggiunge alla garanzia dello Stato su tali emissioni.

Articolo 34, comma 1-bis

La disposizione inserisce il comma 2 bis all'articolo 21 del testo del decreto legge in esame in materia di compensi degli amministratori delle società quotate e di quelle che emettono strumenti finanziari quotati o che rilasciano titoli scambiati nei mercati regolamentati. Al riguardo, al fine di evitare dubbi interpretativi occorre rinviare ad un provvedimento attuativo l'individuazione dell'ambito di applicazione della norma; conseguentemente va eliminata la copertura finanziaria non necessaria, in quanto il provvedimento provvederà a limitare esattamente l'ambito di applicazione per la finanza pubblica.

Pertanto la norma va modificata nei seguenti termini:

Articolo 34, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, dopo il comma 2, inserire il seguente:


"2-bis. **Ai soli fini dell'applicazione dei limiti di cui alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5-ter dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, le stesse non si applicano alle società quotate e a quelle emittenti strumenti finanziari quotati o che rilasciano titoli scambiati nei mercati regolamentati. All'individuazione delle società che rilasciano titoli scambiati nei mercati regolamentati e all'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto**".

~~Al relativo onere, valutato in 1 milione di euro, si provvede, quanto al 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» e a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014 2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.~~

Non si procede alla verifica positiva per assenza di copertura finanziaria dell' articolo 18, comma 9 ter per le seguenti motivazioni.

La disposizione estende il credito d'imposta (di cui all'art. 1, commi da 271 a 279 della legge 27 dicembre 2006, n. 296) per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi, anche alle opere già in corso di realizzazione al primo gennaio 2007 comporta oneri non quantificati e coperti. In particolare, l'estensione temporale del credito d'imposta di cui all'art. 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - concesso per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi - anche alle opere già in corso di realizzazione al primo gennaio 2007 reca oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Peraltro, qualora la norma in esame fosse volta a sanatoria di casi di fruizione indebita avvenuti oltre il limite temporale previsto, gli effetti della disposizione sarebbero comunque quelli di far venir meno entrate previste derivanti da ruoli, con effetti finanziari negativi privi di copertura.

Il Ragioniere Generale dello Stato




AS1541 Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, per la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea

RELAZIONE TECNICA EMENDAMENTI APPROVATI

Articolo 1

Comma 2 - Emendamenti 1.20 e 1.21: Per una semplificazione del sistema dei controlli sulle imprese agricole, si prevede che siano resi disponibili anche i dati dei controlli effettuati da organismi privati autorizzati allo svolgimento di compiti di controllo. Si tratta di modifiche di natura procedurale che non comportano effetti sui saldi di finanza pubblica.

Comma 3 e comma 3 bis - Emendamento 1.36 (testo 2): modifica il regime dell'istituto della diffida per tutti gli illeciti agroalimentari puniti con le sole sanzioni amministrative pecuniarie in funzione deflattiva del contenzioso amministrativo. Si tratta di modifiche prive di effetti sui saldi di finanza pubblica.

Comma 4 - Emendamento 1.51: prevede l'applicazione della sanzione in misura ridotta alle violazioni contestate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge, ma che siano regolarizzate entro 30 giorni dalla legge di conversione. Si tratta di modifiche prive di maggiori effetti sui saldi di finanza pubblica rispetto alla legislazione vigente, tenendo conto che la relazione tecnica predisposta sul decreto legge già considerava nelle stime l'intero ammontare delle sanzioni.

Comma 4 bis, ter – Emendamento 1.100 testo 2 dispongono in materia di attività delle Corpo delle capitanerie di porto al fine di un coordinamento delle strutture operative esistenti, con contestuale riduzione delle spese attualmente affrontate per il mantenimento di un sistema di controlli e verifiche condotti da più soggetti, allo stato non perfettamente coordinato.

Si prevede, inoltre, la possibilità di rendere disponibili agli armatori che ne facciano richiesta le informazioni di cui agli articoli 6-ter, comma 2, e 9-bis del decreto legislativo n. 196/2005 in possesso del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo le previsioni di cui all'articolo 34, comma 46, del Decreto-Legge n. 179/2012 e con le modalità e le procedure fissate con il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, del Decreto legislativo n. 196/2005.

I commi 4 bis e 4 ter provvedono anche al finanziamento delle esigenze di ammodernamento delle dotazioni strumentali del Corpo delle capitanerie di porto per l'importo di 8 MIL€/anno, a far data dal 2016 e fino al 2020, per il completamento del programma di cui all'articolo 2, comma 99, della legge n. 244 del 2007, inerente appunto lo sviluppo e l'adeguamento della componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione del Corpo delle Capitanerie di porto. Ai relativi oneri si provvede per quanto riguarda gli 8

MIL€/anno per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 attraverso la corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che reca le necessarie disponibilità.

Articolo 1 bis - Emendamento 1.09 (testo 3 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione). Le disposizioni prevedono alcune semplificazioni di adempimenti amministrativi per gli imprenditori agricoli che stante la natura prettamente procedurale non comporta effetti finanziari negativi

Articolo 1 ter - Emendamento 1.08: (Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura).

Con i commi da 1 a 6, si propone di delineare un quadro nazionale omogeneo in materia di consulenza aziendale, previsto come "sistema" dall'articolo 12 del Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 dicembre 2013, n. 1306/2013. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, istituendo un sistema definito a livello comunitario, dalla cui attuazione deriva l'accesso agli aiuti comunitari concessi per l'esercizio della consulenza. Ciò significa che tutta l'attività di consulenza, cui è finalizzata e propedeutica la norma in esame, è finanziata da premi comunitari.

A livello statale l'attività necessaria all'individuazione di criteri e principi uniformi e la conseguente attuazione a livello regionale, viene realizzata nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili, compiute nell'ambito nell'ordinaria attività amministrativa, senza alcuna particolare innovazione che richieda strumentazioni, tecniche conoscitive, aggravii di carichi di lavoro da sostenere finanziariamente.

Per quanto riguarda, infine, l'istituzione del registro unico, esso trova collocazione all'interno della piattaforma informatica del SIAN, il sistema informativo unificato di servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale messo a disposizione dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dall'Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura per assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla gestione degli adempimenti previsti dalla Politica Agricola Comunitaria.

Il comma 7 è volto ad attribuire ai CAA, in un'ottica di attuazione del principio di "sussidiarietà orizzontale" (cfr. articolo 118 della Costituzione), di compiti di certificazione che valorizzano le funzioni del "fascicolo aziendale", senza introdurre ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 1 quater - Emendamento 1.0.3: viene istituito il Servizio integrato per la tutela del patrimonio agroalimentare nell'ambito della rete camerale, tramite l'implementazione della piattaforma telematica già a disposizione delle camere di commercio. Dalla disposizione non discendono effetti finanziari negativi

tenuto conto della esplicita previsione che pone gli oneri relativi a carico degli utenti che utilizzano il servizio.

Articolo 2

Comma 1 - Emendamento 2.5 si interviene sulla disciplina introdotta dal comma 1, preordinata alla riduzione degli oneri burocratici a carico delle imprese, favorendo l'integrazione delle diverse attività economiche, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 1 bis Emendamento 2.34

Si introduce entro certi limiti una semplificazione nell'obbligo della tenuta dei registri per i titolari di stabilimenti. Si tratta di una disposizione che non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica. prevede misure di semplificazioni, non si rilevano effetti finanziari negativi

Comma 1 ter - Emendamento 2.39 si introducono modifiche alla disciplina in materia di utilizzo delle DOCG, DOC e IGT, nonché in materia di preparazione degli aceti di vino con metodo artigianale. Non vi sono effetti per la finanza pubblica.

Articolo 3 - Emendamento 3.18, 3.20, 3.100 e 3.100/17- Le modifiche introdotti con ai commi 1 e 3 hanno la finalità di estendere la platea di possibili fruitori dei crediti d'imposta nel limite previsto del tetto di spesa per il riconoscimento dei crediti di imposta previsti e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 5: La modifica dispone l'incremento delle risorse in favore dei crediti di imposta per l'anno 2015, per 1 milione di euro ai sensi della lettera a) e di 3 milioni di euro ai sensi della lettera b), e trova compensazione nelle disposizioni relative alla dotazione per gli incentivi sul lavoro e sulla copertura finanziaria come modificate dall'emendamento dei relatori 3.100, a seguito della soppressione dei maggiori oneri pari a 5,5 milioni per il 2015 previsti per il finanziamento degli incentivi, di cui al successivo art. 5.

Articolo 4

Commi 1, 2, 3, 4, 5 e 5bis - Emendamento 4.1 (testo 2) Emendamento 4.11 Le modifiche apportate all'articolo 4 riguardano le procedure sanzionatorie relative all'accertamento delle violazioni alle nuove disposizioni in materia di produzione della mozzarella di bufala DOP e non comportano pertanto effetti finanziari.

comma 8 Emendamento 4.33 recano le modifiche alle sanzioni penali in tema di OGM e non comportano pertanto effetti finanziari.

Articolo 5 - Emendamento 3.100

L'emendamento prevede la modifica delle coperture previste al **comma 2**, prevedendo che queste passino dagli attuali 5,5 milioni per il 2015, 12 milioni per il 2016, 9 milioni per il 2017 e 4,5 milioni per il 2018 a 9 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, al fine di allinearle alle esigenze derivanti dal comma 6 dell'articolo 5, come modificato dallo stesso emendamento. A tale intervento consegue una riduzione delle risorse complessive da 31 a 27 milioni.

Ulteriori modifiche hanno la finalità di far decorrere il beneficio contributivo in caso di assunzioni a tempo indeterminato dopo il diciottesimo mese dall'assunzione, in coerenza con il periodo di durata dell'agevolazione, mentre il comma 6 bis introduce un limite massimo annuale per l'erogazione dell'incentivo nell'ambito delle risorse disponibili.

In merito agli effetti finanziari della modifica al comma 13, volta a precisare che la detrazione a fini IRAP spetta anche alle imprese agricole costituite in forma societaria, si evidenzia che la relazione tecnica originaria all'articolo 5 comma 13 del D.L. n. 91/2014 già considerava, prudenzialmente, tutti i lavoratori impiegati in qualsivoglia tipologia di impresa nel settore di attività dell'agricoltura, e di conseguenza anche quelli indicati nella proposta emendativa. Pertanto, alla proposta emendativa in esame non si ascrivono effetti ulteriori rispetto a quelli già stimati in sede di relazione tecnica al provvedimento originario.

Articolo 6

Commi 1, 2 4 e 6 - Emendamento 6.8 La disposizione, che modifica la disciplina relativa ai requisiti richiesti in capo alle imprese agricole per l'istituzione di una rete virtuale del lavoro agricolo di qualità finalizzata al contrasto al lavoro sommerso e irregolare, non comporta effetti per la finanza pubblica.

Articolo 6 bis (Emendamento 6.0.1) (Contratti di rete)

Il comma 1 estende le finalità del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca, istituito presso la Cassa depositi e prestiti, anche al finanziamento agevolato di investimenti in ricerca e innovazione tecnologica, effettuati da imprese agricole forestali ed agroalimentari che partecipano ad un contratto di rete. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con il comma 2 si pone rimedio a situazioni verificatesi a livello regionale laddove, anche se in modo non diffuso, si è riscontrato che le domande di accesso alle misure previste dai programmi di sviluppo rurale, presentate dalle imprese agricole organizzate con il contratto di rete, non sono state accolte per la forma giuridica adottata. Atteso che non sussiste un contrasto con la normativa comunitaria, si rende necessario, pertanto, precisare che tale forma di aggregazione può accedere ai finanziamenti previsti dai PSR. **La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Articolo 7 - emendamento 7.9

Comma 1 - L'emendamento intende restringere l'ambito applicativo della detrazione per l'affitto di terreni agricoli ai giovani. In particolare, mediante la modifica dell'attuale formulazione del comma 1, lettera a) dell'articolo 7, la proposta in esame intende subordinare la fruizione del suddetto beneficio fiscale alla concessione in locazione di terreni agricoli diversi da quelli di proprietà dei genitori dei giovani conduttori nonché alla redazione in forma scritta del contratto di locazione a prescindere dall'importo del canone di affitto.

La disposizione in esame, avendo principalmente finalità antielusive, non comporta sostanziali effetti differenziali rispetto a quelli stimati in sede di valutazione della disposizione originaria.

Si introduce l'**art. 7-bis** (*Interventi a sostegno delle imprese agricole condotte da giovani*) - **Emendamento 7.0.3.**

La disposizione reca la sostituzione del Capo III del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, recate le misure in favore della nuova imprenditorialità in agricoltura.

Il nuovo articolo 9 reca i principi generali, sottolineando come le disposizioni del Capo in commento sono dirette a sostenere in tutto il territorio nazionale le micro e piccole imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile, a favorire il ricambio generazionale in agricoltura e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito.

Il successivo articolo 10 prevede che ai soggetti ammessi alle agevolazioni possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 10 anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile, il limite di durata sale a quindici anni per le iniziative nel settore della produzione agricola.

Il nuovo articolo 10-bis precisa quali siano i soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni. Si tratta, in particolare, delle imprese costituite da non più di 6 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione; esercenti esclusivamente l'attività agricola, amministrate da un giovane imprenditore agricolo di età compresa tra i 18 ed i 40 anni nonché, nel caso di società, composte, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni; in cui i giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni che amministrano e conducono l'impresa siano subentranti nella conduzione di un'intera azienda agricola, e che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda agricola attraverso iniziative nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. L'azienda agricola oggetto di subentro deve essere attiva ed esercente esclusivamente l'attività agricola da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Inoltre, la norma dispone che possono essere finanziate le

iniziative che prevedano investimenti non superiori a 1.500.000 euro, nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

L'articolo 10-quater reca la clausola di copertura finanziaria, prevedendo che la concessione delle agevolazioni è disposta a valere risorse residue di cui al punto 2 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 2 agosto 2002, n. 62, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 2002, n. 261. La misura per l'attuazione degli investimenti agevolativi, di cui al Titolo I Capo III del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 185, a seguito del trasferimento delle funzioni da Sviluppo Italia a ISMEA, prevede una dotazione iniziale di 50 milioni di euro su conto corrente di tesoreria centrale dello Stato presso la Banca d'Italia intestato ad ISMEA (numero di pertinenza 178, conto 22054 descrizione: ISMEA attuazione DM 28.12.06). Tale dotazione è stata incrementata con delibera CIPE del 3 marzo 2012 di ulteriori 5 milioni di euro. Al 30 gennaio 2014, il predetto conto di tesoreria reca una disponibilità di cassa pari ad euro 30.271.357. Dal 2010 al 2013 sono stati erogati alle imprese complessivamente 17.286.359 di euro. Le previsioni nel prossimo triennio non dovrebbero discostarsi di molto dal triennio precedente, anche per effetto dell'abolizione del contributo a fondo perduto. Tale eliminazione, anzi, potrebbe comportare l'aumento dei rientri al conto corrente. Le agevolazioni, pertanto, saranno concesse nei limiti delle disponibilità dei predetti fondi.

ART. 7-ter. - (Disposizioni penali urgenti per garantire la sicurezza agroalimentare). Emendamento 7.0.4 testo 2

La norma non produce effetti finanziari

ART. 7-quater. - (Disposizioni per l'agricoltura biologica). Emendamento 7.0.5.

L'articolo, disponendo l'abrogazione degli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo n. 220 del 1995, è volto ad adeguare gli adempimenti degli operatori all'intervenuta legislazione europea. Attraverso l'informatizzazione è possibile ridurre gli adempimenti burocratici e semplificare le procedure, al fine di consentire uno sviluppo del settore del biologico in Italia, garantendo strumenti adeguati per i controlli e la necessaria cooperazione tra l'istituendo Sistema informativo per il biologico (SIB) e i sistemi informatici regionali.

In proposito, si rileva che il SIB utilizzerà la piattaforma del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), avvalendosi delle strutture informatiche già esistenti ed in possesso di detto sistema e senza necessità di ulteriori risorse umane. La norma prevede espressamente che le attività del SIB saranno svolte nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento alle amministrazioni regionali, la norma precisa che solo quelle già in possesso di infrastrutture informatiche per la gestione dei procedimenti relativi all'agricoltura biologica attiveranno sistemi di cooperazione applicativa necessari a garantire il flusso di informazioni tra il SIB e i sistemi

regionali, sulla base peraltro di un'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 7-quinquies. - (Esercizio del diritto di prelazione o di riscatto agrari). Emendamento 7.0.16

La norma riguarda l'esercizio del diritto di prelazione e riscatto agrari tra soggetti privati e non produce effetti a carico della finanza pubblica.

Articolo 7-sexies (trasferimento di denaro contante) Emendamento 7.0.2 – Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari negativi.

Articolo 8 comma 2 - emendamento 3.100: Viene allineata la copertura alle modifiche introdotte agli articolo 3 e 5.

Comma 5 : Emendamento n. 8.0.100 La disposizione in esame prevede che il contributo di cui all'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte integrante del corrispettivo di vendita, sia assoggettato ad IVA e sia riportato nelle fatture in modo chiaro e distinto. Prevede, inoltre, che il produttore o l'importatore applichino il rispettivo contributo vigente alla data della immissione del pneumatico nel mercato nazionale del ricambio
Alla disposizione in esame non si ascrivono effetti, trattandosi di norma di natura interpretativa.

Articolo 9

Commi 1 e 6, Emendamento 9.27 (testo 2) Specifica che gli interventi sul patrimonio pubblico per l'efficienza energetica dell'edilizia scolastica e universitaria includono anche gli asili nido. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 4, Emendamento 9.22 prevede che il fondo di cui al comma 1 dell'articolo in argomento possa essere utilizzato anche per concedere finanziamenti a tasso agevolato a società di servizi energetici . (E.s.Co.)La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Commi 7 e 8 Emendamento 9.39 Trattandosi di modalità attuative non si rilevano effetti finanziari negativi

Comma 10 bis -Emendamento 9.82 (testo 2) che assorbe il 9.0.3 : modifica al codice della strada con il quale si prevedono i requisiti che debbono possedere le lampade semaforiche al fine di conseguire un risparmio energetico. La disposizione prevede che i nuovi requisiti debbano essere rispettati al momento della sostituzione delle lampade e pertanto non determinano l'insorgenza di nuovi oneri per la finanza pubblica.

Articolo 10

Commi 2 bis e 4 (Emendamento 10.100 (testo 2) come subemendato dal 10.100/3) con il quale si consente ai Presidenti delle regioni di delegare apposito soggetto per la gestione di tutte le attività inerenti gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico. Inoltre, con il comma 4, si amplia la platea dei

soggetti di cui il Presidente può avvalersi, senza ulteriori oneri in quanto si fa riferimento ai trasferimenti delle risorse vigenti, unitamente ad un ampliamento ulteriore degli uffici tecnici dei quali possono avvalersi i Presidenti delle regioni garantendo, inoltre, continuità tecnica con le attività precedentemente avviate senza che ciò determini nuovi e maggiori in quanto si ricorre a strutture già esistenti sul territorio.

Comma 6 (emendamento 10.45) prevede che i procedimenti, affidati ai Commissari straordinari per la mitigazione del rischio idrogeologico, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree siano accelerati. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di modifica procedurale volta a velocizzare gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.

Comma 6 bis (emendamento 10.46 testo 2) Ente irriguo si consente la prosecuzione degli interventi programmati ed in esecuzione finalizzati, tra l'altro, alla mitigazione del rischio idrogeologico, nell'ambito delle risorse già stanziare.

Comma 7 bis (emendamento 10.47) la disposizione prevede la possibilità di utilizzare per opere minori i conduttori di aziende agricole. Trattandosi di norma di carattere ordinamentale non ha effetti finanziari negativi né la modifica di competenze istituzionali esistenti o l'istituzione di strutture e procedimenti ulteriori rispetto alla vigente normativa.

Comma 8 (emendamento 10.200) la modifica interviene sui requisiti componenti del Collegio dei Revisori di ISPRA, e prevede che un componente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Gli ulteriori componenti sono designati dal Ministero dell'Ambiente e non si prevede obbligo di nomina di un dirigente di 1° Fascia. Pertanto la disposizione non determina effetti finanziari negativi

Comma 11 bis (emendamento 10.57) L'emendamento proposto, proroga un termine per la ultimazione e pubblicazione dei piani di gestione per il rischio di alluvioni non implica alcun onere per i bilanci pubblici, né la modifica di competenze istituzionali.

Comma 12 (emendamento 10.59) La proposta emendativa, che modifica il comma 12, lettera a), che si limita ad incidere sul termine per le indagini concernenti la c.d. «Terra dei Fuochi», non implica alcun onere per i bilanci pubblici, né la modifica di competenze istituzionali esistenti o l'istituzione di strutture e procedimenti ulteriori rispetto alla vigente normativa.

Comma 12 bis (emendamento 10.300 testo 2) volta a contrastare attività illecite nella gestione dei rifiuti nel territorio campano (si interviene nella disciplina dettata per la c.d. terra dei fuochi) consentendo anche al Corpo Forestale dello Stato di operare tramite interconnessione con il Sistema di tracciabilità dei rifiuti. La modalità di interconnessione sono demandate ad un decreto del Ministro dell'Ambiente. Si disciplina una modalità operativa senza incidere su aspetti di spesa in quanto tale funzione rientra tra i compiti istituzionali già attribuiti. Tale funzione non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Commi 13-bis, 13-ter e 13-quater (emendamento 10.74 testo 2) si prevede che le somme di cui al fondo stanziato dall'art. 1, comma 346 della Legge di Stabilità per il 2014, per la ricostruzione a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito alcuni comuni tra ottobre e novembre 2013 riduce l'importo di euro 20 milioni in 14 milioni, con l'esclusione di Genova e La Spezia. Con il comma 13-ter, per gli interventi meteorologici avvenuti nel territorio della regione Liguria, è autorizzata la spesa di € 6 milioni alla quale si fa fronte mediante l'impiego delle risorse risparmiate in base ai risparmi di cui al comma 13-bis.

Articolo 10 bis Emendamento 10.0.1(testo 3): La proposta introduce l'articolo 10 bis, prevedendo una specifica norma per l'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a partire dall'anno 2015 mediante appositi accordi di programma con le regioni interessate e nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento di tali interventi.

Articolo 11

Comma 1-bis Emendamento 11.1 Si prevede l'applicazione del Regolamento dell'Unione Europea 2013/1380 concernente la Politica Comune della Pesca alle attività di pesca, in funzione della armonizzazione delle diverse normative in materia. Di natura ordinamentale, la disposizione non implica alcun onere per la finanza pubblica, né la modifica di competenze istituzionali esistenti o l'istituzione di strutture e procedimenti ulteriori rispetto alla vigente normativa.

Comma 2 bis Emendamento 11.7

Con l'emendamento in oggetto, che aggiunge il comma 2-bis, si anticipa l'evoluzione dell'ordinamento europeo in materia di *bioshopper*. Di natura procedurale, dalla disposizione non si rilevano effetti finanziari

Comma 3 - Emendamento 11.9 - finalizzato a dare concreta applicabilità all'istituto della responsabilità del proprietario del carico, onde evitare che il mero possesso, da parte del natante prescelto, del requisito formale della omologazione o altra certificazione, possa, in concreto, vanificare la responsabilità per la scelta di un vettore inidoneo ad assicurare le condizioni di legge.

Di natura procedurale, dalla disposizione non si rilevano effetti finanziari

Comma 8 - Emendamento 11.38 (testo 3) La proposta definisce nuove regole in merito alla *governance* del Parco nazionale dello Stelvio, stabilendo il trasferimento di competenze statali in capo alle Amministrazioni regionali interessate. Viene, in particolare, prevista la nomina da parte del Presidente del Consiglio dei ministri di un Comitato paritetico composto da rappresentanti del Governo e delle enti locali interessati, cui non spetta alcun emolumento. All'attuazione della disposizione si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 10 - Emendamento 11.49 si precisano ulteriormente precisati gli elementi utili al risparmio energetico. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né la modifica di competenze istituzionali esistenti o l'istituzione di strutture e procedimenti ulteriori rispetto alla vigente normativa.

Commi 12 e 12 bis - Emendamento 11.67 (testo 2) Modifica il comma 12 e aggiunge il comma 12-bis, dettando norme in materia di gestione e tutela della fauna selvatica ed escludendo le nutrie dalle specie sottoposte a tutela. Dall'applicazione della disposizione non derivano effetti per la finanza pubblica.

Comma 12 ter - Emendamento 11.69 provvede ad una mera modifica tecnica relativa alle turbine. Non comporta alcun effetto per la finanza pubblica.

Articolo 12

Comma 1 lett. a) -emendamento 12.100 specifica i requisiti professionali degli organi di verifica ambientale.

Comma 4 bis - Emendamento 12.11) -L'emendamento prevede che le autorità ambientali della Rete Nazionale cooperino con i soggetti responsabili delle politiche di coesione ai fini dell'accelerazione della spesa. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 12 bis (Emendamento 12.0.2: (Requisiti acustici passivi degli edifici).

che, ponendo a carico ai costruttori inadempienti il risanamento delle carenze acustiche rilevate, obbliga contestualmente gli acquirenti ad attuare il risanamento, piuttosto che percepire indennizzi, liquidati in sede giudiziaria secondo le norme dell'ordinamento civilistico. Tali risorse attualmente non vengono utilizzate per il risanamento acustico degli edifici e quindi comportano da una parte la mancata attuazione del DPCM 5/12/1997 e dall'altra il permanere dei deficit acustici negli edifici.

La disposizione consente, con impatto immediato, l'efficiente utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a seguito di pronuncia giudiziaria e detta i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse che comunque sarebbero dovute in termini di indennizzo. **Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.**

Articolo 12 ter Emendamento 12.0.3: la disposizione si limita a precisare l'ambito applicativo della disciplina vigente relativa ad aviosuperfici e a luoghi in cui si svolge l'attività sportiva. La disposizione proposta ha natura di correttivo ordinamentale e pertanto non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Articolo 12 quater Emendamento 12.0.5 L'emendamento, introduttivo dell'articolo 12 quater è soppressivo della Commissione operante in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario e prevede che i relativi compiti siano nell'ambito delle competenze già esistenti in capo al ministero relativo all'approvazione di piani di interventi di abbattimento del rumore nonché alla Commissione VIA/VAS e non implica alcun onere per i bilanci pubblici, proprio in quanto le competenze vengono assorbite all'interno di quelle già esistenti in capo al Ministero dell'Ambiente senza l'istituzione di strutture e procedimenti ulteriori rispetto alla vigente normativa. Si prevede, infatti, che le Amministrazioni interessate provvedano alla relativa attuazione con le risorse umane e strumentali a legislazione vigente. La disposizione non comporta, pertanto, nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 12 quinquies - Emendamento 12.0.7: Con la disposizione si intende semplificare ed accelerare l'iter per il conseguimento della VIA, evitando il rilascio di un'autorizzazione il cui oggetto è compreso nella attività di valutazione propria della VIA. Si tratta di semplificazioni a costo zero, idonee a determinare minori oneri amministrativi a carico delle imprese, nonché una compressione dei tempi per il rilascio della VIA. Conseguentemente non si rilevano effetti finanziari negativi.

Articolo 13

Comma 1, capoverso art. 242 bis comma 2- Emendamento 13.21 (testo 2) Emendamento 13.23 Si prevede che la data di avvio dell'esecuzione della bonifica venga comunicata dal soggetto interessato, oltre che al titolare del procedimento, anche all'ARPA, prevedendo un ampliamento dei termini per l'esecuzione della bonifica (diciotto mesi successivi alla comunicazione da parte dell'interessato dell'avvio della bonifica stessa, anziché nei dodici mesi inizialmente previsti.)

Ordinamentale, priva di effetti finanziari.

Comma 1, al capoverso art. 242 bis introduce comma 2 bis Emendamento 13.28 prevede che nella selezione della strategia di intervento per la bonifica dovranno essere privilegiate modalità tecniche che minimizzino il ricorso allo smaltimento in discarica.

Ordinamentale, priva di effetti finanziari

Comma 1, capoverso art. 242 bis, sostituisce il comma 4 - Emendamento 13.44: prevedendo che la validazione dei risultati del piano di campionamento di collaudo finale da parte dell'ARPA, di conferma il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli, costituisca certificazione dell'avvenuta bonifica del suolo. Trattandosi di attività i cui costi sono esplicitamente posti a a carico del soggetto interessato, non si rilevano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica

Comma 1, capoverso "art. 242 ter" e art. 242 quater - Emendamento 13.9: Si introducono due nuovi articoli al d.lgs. 152/2006, relativi ai valori di fondo dell'inquinamento, affidando le attività di censimento e mappatura dei suoli alle Agenzie regionali e i dipartimenti provinciali per la protezione dell'Ambiente.

Trattandosi di attività connesse ai compiti istituzionalmente affidati a tali Agenzie non si rilevano effetti finanziari negativi.

Comma 3 bis - Emendamento 13.68: novella il codice ambientale, prevedendo che alla rete di distribuzione di carburanti si applichino le procedure semplificate di cui all'art. 252 comma 4 del medesimo codice. Trattasi di disposizione di natura procedimentale priva di effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

Comma 4 - Emendamento 13.75 (testo 2): : novella il codice ambientale prevedendo l'applicazione di meccanismi di semplificazione per individuare le attività di trattamento che permettono ad un rifiuto di non essere più considerato tale e per la definizione di operazioni di recupero. Trattasi di disposizione di natura procedimentale priva di effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

Comma 4 bis - Emendamento 13.82 (testo 2): si modifica l'articolo 10 del d. lgs. 49/2014, di attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) in materia di mobilità tra i consorzi

L'emendamento prevede inoltre che ciascun sistema collettivo debba rappresentare una quota di mercato di AEE, immessa complessivamente sul mercato nell'anno precedente dai produttori che lo costituiscono, almeno superiore al tre per cento, in almeno un raggruppamento.

Trattasi di disposizione di natura procedimentale priva di effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica

Comma 4-ter - Emendamento 13.86 (testo 2): si prevede che per le opere che riguardano recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali, nonché piazzali, è consentito l'utilizzo delle materie prime secondarie, di cui al punto 7.1.4 dell'allegato I, suballegato 1, del decreto del Ministero

dell'ambiente 5 febbraio 1998, prodotte esclusivamente dai rifiuti, acquisite o da acquisire da impianti autorizzati con procedura semplificata, ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Trattasi di disposizione di natura procedimentale priva di effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica

Comma 5, lettera c) Emendamento 13.116 in materia di classificazione dei rifiuti. Trattasi di disposizione di natura procedimentale priva di effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

Articolo 14,

comma 1 (emendamento 14.100) prevede, fra le modalità di gestione di rifiuti alternative consentite, la possibilità della requisizione in uso degli impianti di smaltimento e l'avvalimento temporaneo del personale ivi addetto, e consente, a colui che effettua la requisizione di avvalersi dei costi del Servizio che avrebbe dovuto sostenere a favore del soggetto passivo del procedimento e, dunque, a provvedere, nei limiti degli stessi, al pagamento degli oneri di gestione dell'impianto e del personale. Il costo del personale, non gravando sullo stato consuntivo non importa ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Comma 2 bis (emendamento 14.10) con il quale vengono apportate modifiche al sistema di semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, in particolare prevedendo che il termine finale di efficacia del contratto è stabilito al 31 dicembre 2015, salvo il termine del 30 giugno 2015 per l'avvio, da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di avviare le procedure per l'affidamento della concessione del servizio nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, al fine di garantire l'efficienza e l'interoperabilità tra i sistemi informatici. Gli oneri economici sono contenuti nell'ambito delle risorse disponibili, fino alla concorrenza delle risorse riassegnate nel stato di previsione del Ministero al netto di quanto già versato.

Commi 3, 3 bis e 3 ter (emendamento 14.31 testo 3) prevede un differimento del termine, volto al completamento degli impianti di stoccaggio dei rifiuti nella regione Campania fino al 31 dicembre 2015. Nelle more del funzionamento a regime del sistema di smaltimento dei rifiuti della regione Campania e sino al completamento degli impianti di recupero e trattamento degli stessi, è autorizzato, per un periodo non superiore a mesi sei, lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento, il deposito temporaneo e l'esercizio degli impianti dei rifiuti aventi i codici CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01 e 20.03.99. L'emendamento non implica alcun onere per i bilanci pubblici, né la modifica di competenze istituzionali esistenti o l'istituzione di strutture e procedimenti ulteriori rispetto alla vigente normativa. La disposizione non comporta, pertanto, nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

commi 4, (emendamento 14.37 testo 2) comma 4, prevede la nomina di un commissario straordinario per la realizzazione di un impianto di termovalorizzazione dei rifiuti, stabilendo una forma di accelerazione nella realizzazione dell'impianto per il quale i fondi necessari sono già stati stanziati ed è già stata esperita la procedura di evidenza pubblica volta alla scelta del contraente. Al commissario straordinario non spetta alcun compenso per l'opera prestata fermo restando il compenso per l'eventuale direzione dei lavori che grava sulle risorse del progetto. Pertanto dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 8, lett. b) relativo all'abbruciamento di piccole quantità di materiale non comporta effetti finanziari essendo norma ordinamentale

Comma 8, aggiunge lettera b ter) – emendamento 14.300 –

Le attività di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di alcuni materiali o sostanze naturali non costituiscono attività di gestione dei rifiuti.

L'emendamento non comporta nuovi oneri.

Comma 8, aggiunge lettera b quater – emendamento 14.61 –

L'emendamento riguarda le modalità di gestione dei materiali dragati al fine del loro recupero in casse di colmata o altri impianti autorizzati. A tal fine vengono specificate le condizioni, in base alle quali, tali materiali cessano di essere rifiuti. Tali disposizioni, avendo funzione classificatoria e di sistemazione di modalità esistenti non comportano l'impiego di risorse nuove e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 8, aggiunge lettera b quinquies – emendamento 14.62 –

Novella il codice ambientale allo scopo di rendere coerente la normativa nazionale con quella comunitaria in materia di spedizione transfrontaliera di rifiuti. La disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 8, aggiunge lettera b sexies) – emendamento 14.66 –

Novella il codice ambientale prevedendo una definizione transitoria dei beni in polietilene, in attesa dell'individuazione di tali beni con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. L'emendamento non implica alcun onere per le finanze pubbliche.

Comma 8, aggiunge comma 8 bis – emendamento 14.65 –

Introduce per gli imprenditori agricoli la possibilità di sostituire il registro di carico e scarico con la conservazione della scheda SISTRI in formato fotografico digitale inoltrata dal destinatario. L'emendamento non implica alcun onere per le finanze pubbliche.

Comma 8, aggiunge il comma 8 ter – emendamento 14.68 –

Si consente agli impianti di compostaggio che si trovano sul territorio nazionale di aumentare, fino al 31 dicembre 2015, la propria capacità ricettiva e di trattamento dei rifiuti organici dell'8 per cento, al fine di far fronte alle esigenze delle Regioni Lazio e Campania. L'emendamento non implica alcun onere per le finanze pubbliche.

Comma 8, aggiunge il comma 8 quater – emendamento 14.78 –

Introduce l'esclusione del parametro amianto dal test di cessione di cui all'art. 9 e all'allegato 3 del D.M. 5 febbraio 1998. L'emendamento non implica alcun onere per le finanze pubbliche.

Comma 8, aggiunge il comma 8 quinquies – emendamento 14.79 –

prevede che i materiali litoidi, prodotti come obiettivo primario dell'attività di estrazione, siano soggetti alla disciplina prevista per le materie prime, in base a concessioni e pagamento dei relativi canoni. L'emendamento non implica alcun onere per le finanze pubbliche.

Comma 8, aggiunge il comma 8 sexies – emendamento 14.80 –

Dispone che restino in vigore, per l'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, gli effetti delle autorizzazioni sino alla revisione delle medesime. L'emendamento non implica alcun onere per le finanze pubbliche.

Articolo 15, sostituisce l'articolo - emendamento 15.2 (testo 2) Rispetto alla formulazione precedente dell'articolo 15, l'emendamento introduce, per il decreto di definizione dei criteri e delle soglie a cui assoggettare i progetti di cui all'allegato IV del d. lgs. 152/2006, il concerto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al posto di quello del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Inoltre l'emendamento sopprime il comma 4 della precedente versione dell'articolo 15, che prevedeva la procedura di verifica di assoggettabilità postuma per impianti già autorizzati per i quali tale procedura era stata esclusa.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 15 bis (emendamento 15.0.2 testo 2) dispone sulle modalità di semplificazione delle operazioni di trasporto, preparazione e stoccaggio per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. La norma non prevede oneri a carico della finanza pubblica, in quanto interviene a semplificare l'assetto ordinamentale esistente.

Articolo 16

Comma 1 – Emendamento 16.10 (testo 2) con la sostituzione del comma 1 ,si allinea la disciplina italiana alle disposizioni europee e, in particolare e si consente il rilascio dell'autorizzazione regionale, rinviando le, le disposizioni di dettaglio ad apposito d.P.C.M. su proposta della Conferenza Stato- Regioni e sulla scorta di un parere tecnico reso dall'ISPRA.

In relazione alla costituzione di una banca dati, non si rilevano effetti finanziari negativi , avuto riguardo alla circostanza che nell'ambito del decreto attuativo saranno dettate modalità coerenti con le disponibilità finanziarie regionali, evidentemente anche tramite l'utilizzo di meccanismi di monitoraggio già esistenti a legislazione vigente.

Comma 1 quater - Emendamento 16.18 interviene caricatori di fucili ad anima rigata. Essendo di natura procedurale non comporta oneri per la finanza pubblica.

Comma 3 bis – Emendamento 16.21 introducendo modifiche alla legge 157 del 1992, in relazione a deroghe al divieto di caccia. Di natura ordinamentale, la proposta non comporta oneri per la finanza pubblica

Comma 5 bis (emendamento 16.500) la disposizione è volta a superare i rilievi formulati dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU-Pilot 1484/10/ENVI relativo al recepimento della direttiva 2003/35/CE sulla partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e che modifica le direttive 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia. la proposta adempie ad obblighi imposti dalla disciplina dell'Unione Europea e modifica la relativa disciplina interna specificando le modalità di partecipazione del pubblico ai procedimenti amministrativi, senza introdurre alcuna misura di impatto sulla spesa pubblica che pertanto non ne risulta incisa.

All'articolo 17

Commi 1, 6 e 9 Comma 1- Emendamento 17.1, interviene sulle modalità di funzionamento e validità delle deliberazioni del Comitato tecnico. Di natura procedurale non comporta oneri per la finanza pubblica.

Comma 1, lett. e-bis) 17.4 (testo 2) La proposta emendativa consente all'Autorità competente (Ministero dell'Ambiente), al fine di elaborare ed attuare i Programmi di Monitoraggio per la Strategia Marina, di stipulare appositi accordi con l' ARPA, nonché con gli altri soggetti pubblici tecnici specializzati coinvolti. La disposizione non comporta alcun onere la finanza pubblica, né la modifica di competenze istituzionali esistenti o l'istituzione di strutture e procedimenti ulteriori rispetto alla vigente normativa come espressamente previsto dalla clausola di invarianza .

Articolo 17-bis

Le modifiche normative proposte producono differenti effetti sul gettito:

1. al comma 1 la normativa proposta sottopone ai limiti derivanti dall'applicazione della regola del de minimis, di cui al regolamento (UE) n.1407/2013, la detassazione ai fini delle imposte dirette, degli utili destinati ad aumento gratuito del capitale nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati per le società cooperative di consumo e loro consorzi. Ai fini della stima si è proceduto rilevando dai dati Unico 2013 società di capitali (dati provvisori) l'incremento per utili del capitale sociale nei limiti dell'indice nazionale dei prezzi al consumo a legislazione vigente e il nuovo importo applicando sul singolo contribuente il limite del de minimis. Si rileva che l'incremento del capitale per utili a legislazione vigente nei limiti è di circa 10 milioni di euro relativo a 120 cooperative, applicando il de minimis l'incremento detassato si ridurrebbe a circa 4,5 milioni di euro ne consegue un incremento del gettito ad una aliquota media IRES del 23% per circa **1,3 milioni di euro** $[(10 - 4,5) \times 23\%]$;
2. al comma 2 viene ridotta, limitatamente alle società cooperative di consumo e loro consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente, la quota detassata degli utili dal vigente 27% (30% - 3% come utile tassato destinato a riserva minima obbligatoria) al 20% (23% - 3%); dall'analisi dei dati Unico 2013 società di capitali (dati provvisori) risulta un utile relativo alle cooperative di consumo e loro consorzi per circa 865 milioni di euro, nell'ipotesi che le cooperative non a mutualità prevalente siano il 10%, si stima un utile relativo di circa 86,5 milioni di euro; la normativa proposta riduce la deducibilità del 7% (27% - 20%) con un conseguente recupero di gettito, ad una aliquota media IRES del 23%, di circa **+1,4 milioni di euro**;
3. al comma 3 la normativa proposta prevede che le Banche di credito cooperativo, ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono considerate cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel corso del quale è trascorso un anno dall'inizio del periodo di autorizzazione, concessa dalla Banca d'Italia, di svolgere per motivi di stabilità una operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci. La normativa proposta può produrre effetti positivi di gettito non stimabili in quanto specificatamente connessi alle singole autorizzazioni.

Gli effetti della normativa proposta decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Di cassa, ipotizzando l'entrata in vigore nel 2015 e un acconto IRES del 75%, l'andamento è il seguente:

	2015	2016	2017	2018
Comma 1	0	+2,3	+1,3	+1,3
Comma 2	0	+2,5	+1,4	+1,4
Totale	0	+4,8	2,7	+2,7

in milioni di euro

Articolo 18

commi 8 bis e 8 ter La proposta emendativa in esame dispone, per il periodo fino al 31 dicembre 2014, che le strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministero dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo, rientrano nelle strutture ricettive all'aria aperta.

In pratica si stabilisce l'equiparazione tra le strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di turisti all'interno delle proprie imbarcazioni ormeggiate in specchi d'acqua appositamente attrezzati con le strutture ricettive all'aria aperta. Tale equiparazione, dal punto di vista fiscale, determina l'applicazione anche a questi servizi dell'aliquota Iva ridotta del 10% in luogo dell'aliquota ordinaria del 22%. Ciò in quanto la qualificazione delle strutture di cui si tratta come "strutture ricettive all'aria aperta" ricondurrebbe le prestazioni relative al pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto nell'ambito applicativo del n. 120) della Tabella A, parte terza, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.

Dal punto di vista strettamente finanziario, sulla base dei dati reperiti dal settore interessato relativamente ai posti barca, si stima che la proposta emendativa determini **effetti negativi sul gettito dell'ordine di 8 milioni di euro in ragione d'anno. Considerato il periodo di vigenza della disposizione in esame, la perdita di gettito è stimata in 3 milioni di euro.**

2014	2015	2016
-3	0	0

in milioni di euro

Emendamento 18.100 - comma aggiuntivo 9 bis

La disposizione modifica l'art. 2 del DL 69/2013 "*Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese*".

La lettera a) dell'art. 18, comma 9- bis, introduce modifiche all'art. 2 del DL 69/2013 volto a facilitare l'ammodernamento dell'apparato produttivo delle piccole e medie imprese attraverso facilitazioni per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature, nonché per gli investimenti in hardware, software e tecnologie digitali. Lo strumento noto come "Nuova legge Sabatini" rafforza ulteriormente la capacità delle imprese di accedere al credito introducendo la possibilità di ammissione dei finanziamenti, fino all'80 per cento del loro ammontare, alla garanzia del Fondo centrale di garanzia. La norma introduce nell'articolo 2, comma 6 criteri tendenzialmente automatici di accesso al predetto Fondo, rimettendo la valutazione economico-finanziaria e del merito di credito delle imprese agli intermediari finanziari richiedenti la garanzia, sebbene entro specifici e predeterminati limiti di rischiosità delle stesse imprese, da fissare con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Pertanto, trattandosi di modifiche di carattere procedurale, **la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.**

La lettera b) prevede che per la concessione e erogazione dei contributi concessi dal MISE (interessi sui finanziamenti) di cui al comma 4 dell' art. 2 , venga utilizzata la contabilità speciale del Fondo per la Crescita sostenibile (ex art.23, co.2 DL 83/2012) su cui saranno versate le risorse stanziare di cui al comma 8 ultimo periodo.

Trattandosi di norma che individua modalità di pagamento **non comporta effetti finanziari negativi.**

Emendamento 18.0.4

Si introduce l'articolo 18-bis. La disposizione è dettata al fine di favorire la riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, attraverso la definizione delle condizioni di esercizio dei c.d. *condhotel*. Dall'attuazione della norma non derivano effetti per la finanza pubblica.

comma 1, lettera a), capoverso 2-bis **Emendamento 19.5** permette di poter usufruire della agevolazione ACE (maggiorazione del 40% dell'incremento del patrimonio per il periodo di imposta di ammissione alla quotazione e per i due successivi) anche alle imprese con azioni ammesse alle negoziazioni nei sistemi multilaterali di negoziazione.

In sede di valutazione della disposizione originaria (art. 19, comma 1, DL 91/2014), non avendo a disposizione dati specifici per definire i soggetti quotandi che potranno utilizzare l'agevolazione, si è proceduto in base ad ipotesi prudenziali basate sui valori ACE delle imprese già quotate stimando una perdita di gettito di 6,3 milioni di euro a regime. L'ampliamento del campo di applicazione conseguente all'emendamento proposto non risulta allo stesso modo valutabile in maniera puntuale, tuttavia, in base ai dati di Borsa Italiana si rileva una capitalizzazione totale del mercato regolamentato di circa 510 miliardi di euro e una capitalizzazione del mercato AIM Italia/Mercato Alternativo di circa 1,6 miliardi di euro. Considerando il peso che la capitalizzazione del mercato AIM ha su quella dell'intero mercato regolamentato (circa 3 per mille), si stima che la proposta emendativa in esame comporti una perdita di gettito di trascurabile entità e che si ritiene possa essere compresa all'interno della stima della disposizione originaria.

Comma 2 Emendamento 19.100

La proposta in esame prevede che le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano alle società ammesse a quotazione le cui azioni sono negoziate dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sono subordinate alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014. Alla disposizione in esame non si ascrivono effetti in termini di gettito.

Articolo 19-bis (Nuove disposizioni in materia di Agenzia per le imprese) -Emendamento 19.0.17 (testo 2)

La disposizione modifica l'art. 38 del decreto legge n. 112/2008 "*Impresa in un giorno*" e si provvede all'attuazione senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica come esplicitamente previsto nella norma.

Articolo 20

Comma 1, **Emendamento 20.7** Si sopprimono alcune delle modifiche apportate dal comma 1 al decreto legislativo n. 58/1998, reintroduce nel TUF alcuni obblighi di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.

Commi 8 – 8 quater - Emendamento 20.100 (testo 2) *(modifiche all'articolo 20 in materia di azioni a voto plurimo)*

Le disposizioni in materia di azioni a voto plurimo e maggiorazione del diritto di voto sono di carattere ordinamentale e **non comportano effetti per la finanza pubblica.**

La disposizione di cui si riafferma la vigenza prevede che la Commissione Nazionale per le società e la Borsa nell'ambito dell'autonomia del proprio ordinamento ed al fine di assicurare efficaci e continuativi livelli di vigilanza e per la tutela degli investitori, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, possa provvedere alle occorrenti iniziative attuative, anche adottando misure di contenimento della spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica, purché sia assicurato il conseguimento dei medesimi risparmi previsti a legislazione vigente. **La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri** in quanto consente alla CONSOB di utilizzare la facoltà di cui all'art. 34, comma 57, del Decreto – Legge 179/2012 oltre il termine originariamente previsto.

comma 7-bis, Emendamento 20.31 che detta norme di semplificazione in materia di iscrizione nel registro delle imprese. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.

comma 8, Emendamento 20.36 (testo 2) prevede espressamente il ricorrere della giusta causa in relazione agli effetti della soppressione del comma 2 dell'art. 2477 c.c. sul rapporto tra s.r.l. e organo di controllo. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.

comma 8-bis, Emendamento 20.43 Si stabilisce che le società di gestione del risparmio che gestiscono fondi chiusi, se non è ancora scaduto il termine entro il quale sottoscrivere le quote, possono modificare il regolamento del fondo, previa delibera dell'assemblea dei quotisti. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.

Articolo 21 bis - Emendamento 21.0.1 (testo 2) L'intervento normativo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto riguarda la proroga al 31 dicembre 2015 della possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti

Articolo 22

Commi 3, 4, 5 e 6: La disposizione introduce, in caso di avvenuta regolarizzazione, l'obbligo a carico degli intermediari di cancellazione della prima segnalazione di ritardo di pagamento di una rata, registrato sulle banche dati, compresa la Centrale dei rischi della Banca d'Italia. La modifica normativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 3 bis - Emendamento 22.27 la proposta introduce il comma 3-bis, con il quale si aggiunge l'art. 150-ter al Testo Unico in materia bancaria volto ad inserire disposizioni in materia di partecipazione a banche di credito cooperativo. L'emendamento stabilisce che alle banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria, è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 150-bis, comma 1, l'emissione di azioni di finanziamento di cui art. 2526cc.

Commi 5 bis – 5 decies Emendamento 22.200 (testo 2) Emendamento 22.200

La norma in esame attribuisce alle società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lett. o) del d.lgs n. 58 del 1998 che gestiscono fondi immobiliari quotati istituiti in forma chiusa e fondi immobiliari quotati con apporto pubblico, di cui agli art. 12-bis e 13 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 maggio 1999 n. 228, la possibilità di prorogare in via straordinaria il termine di durata del fondo per un periodo massimo di due anni al fine di completare le operazioni di smobilizzo degli investimenti.

La disposizione non ha effetti sulla finanza pubblica in quanto trattasi di disposizione ordinamentale e procedurale.

commi 7- bis e 7- ter - Emendamento 22.300 - Attuazione sentenza Tribunale UE 13/9/2013 causa T525/08) – Poste Italiane – Riformulato

La disposizione autorizza la spesa di 535 milioni di euro per l'anno 2014 a favore di Poste Italiane S.p.A., in attuazione della sentenza del Tribunale dell'Unione Europea del 13 settembre 2013 (causa T525/08, Poste Italiane contro Commissione).

Tale spesa ha effetto in termini di solo saldo netto da finanziare e fabbisogno in quanto, ai fini dell'indebitamento, la stessa è già inclusa nelle stime tendenziali per l'anno in corso.

Ai predetti oneri si fa fronte:

a) quanto a 260 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, relativa all'incremento, per un importo di 6.000 milioni, della dotazione del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. La riduzione dell'autorizzazione di spesa ha effetti in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e non di indebitamento netto in quanto la concessione di anticipazioni è una operazione finanziaria che non rileva ai fini di tale saldo;

b) quanto a 150 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, pari a 300 milioni, di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istitutivo del fondo destinato all'estinzione dei debiti dei ministeri il cui pagamento non ha effetti peggiorativi in termini di indebitamento netto;

c) quanto a 125 milioni di euro mediante utilizzo dei proventi derivanti dalla maggiorazione di prezzo riconosciuta per il riscatto dei nuovi strumenti finanziari di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. Tale ricavo non ha effetti migliorativi sull'indebitamento netto in quanto non assimilabile ad un versamento di interessi, ma ad una maggiorazione della quota capitale oggetto di rimborso.

Comma 7-quater - Emendamento 22.400 (testo 2)

La disposizione di cui alla lettera a) è volta a prorogare al 31 agosto il termine concesso ai creditori per chiedere la certificazione del loro credito e ottenere la garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 d.l. 66 del 2014.

La disposizione proposta, chiarendo il termine entro il quale devono essere presentate le istanze di certificazione al fine di beneficiare della garanzia dello Stato nelle operazioni di cessione dei crediti, ha mere finalità ordinarie, senza alcun impatto sulla finanza pubblica.

La disposizione di cui alla lettera b) , avendo finalità ordinarie e chiarendo la non applicabilità dell'azione revocatoria da parte di soggetti creditori delle imprese cedenti il credito certificato e garantito dallo Stato, non ha alcun impatto sulla finanza pubblica.

Comma 7-quinquies - Emendamento 22.400 (testo 2) La norma in oggetto è diretta alle Regioni che si trovano nella condizione di cui all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), del DL 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 2/2009 (regioni sottoposte a piano di rientro e nell'ambito dei cui piani sono previste operazioni sul debito che, in quanto tali, non rilasciano certificazioni dei propri debiti secondo le ordinarie procedure di cui al citato articolo 9 del DL 185/2008, bensì secondo le procedure previste nei piani di rientro) ed ha lo scopo di sottoporre al normale regime di certificazione i debiti di nuova formazione (tenuto conto del rafforzamento delle ordinarie procedure amministrativo-contabili), allo scopo di rendere

tali certificazioni più velocemente disponibili da parte dei creditori. Resta invece ferma la disciplina vigente con riferimento alla certificazione dei debiti pregressi (che continuano a richiedere procedure più complesse legate alla corretta ricostruzione dello stato del debito). Dalla disposizione non derivano effetti per la finanza pubblica.

Articolo 22 bis - Emendamento 22.0.25 -Introduce un articolo aggiuntivo in materia di semplificazioni nelle operazioni promozionali e altri concorsi a premio. La proposta estende l'elenco delle operazioni che non si considerano concorsi a premio. Non si rilevano effetti finanziari

Articolo 22 ter - Emendamento 22.0.31

La disposizione modifica l'art. 3 del decreto legge n. 138/2011 in materia di esercizio delle professioni e delle attività economiche, prorogando al 31 dicembre 2014 il termine per l'emanazione da parte del Governo dei regolamenti necessari ad individuare le disposizione abrogate perché incompatibili con gli istituti della SCIA e dell'autocertificazione. Decorso inutilmente tale termine, per l'esercizio di qualunque attività si applicano, a scelta dell'imprenditore, gli istituti della SCIA e dell'autocertificazione. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.

Articolo 22 quater - Emendamento 22.0.32

La disposizione, che introduce un articolo aggiuntivo, interviene in materia di esercizi commerciali, limitando la possibilità delle Regioni e degli Enti locali di prevedere aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali, esclusivamente nei casi in cui occorra garantire la tutela della salute, dei lavoratori e dell'ambiente e dei beni culturali. Dall'attuazione della norma non derivano effetti per la finanza pubblica.

Articolo 22 quinquies – emendamento 22.0.550 e sub

comma 1: la disposizione prevede la possibilità per l'impresa commissariata di contrarre finanziamenti prededucibili a norma dell'articolo 111 del regio decreto 267/1942 funzionali a porre in essere le attività di tutela ambientale e sanitaria o a garantire la continuazione dell'esercizio dell'impresa. La disposizione, di mera natura ordinamentale, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 2: sostituisce il comma 11-quinquies dell'articolo 1 del DL 61/2013, prevedendo che, su richiesta del commissario straordinario, possano essere trasferite all'impresa commissariata, per la realizzazione dei piani di tutela ambientale e sanitaria, le somme sottoposte a sequestro penale per procedimenti a carico del titolare dell'impresa o dei soggetti che abbiano esercitato attività di direzione e coordinamento. Per le imprese costituite in forma societaria, il trasferimento delle somme avviene a titolo di sottoscrizione di aumento di capitale, con conversione del sequestro penale sulle somme in sequestro delle azioni o quote emesse, ovvero in sequestro del credito a titolo di futuro aumento di capitale. Le attività funzionali a detto

trasferimento sono svolte da Equitalia Giustizia S.p.A. quale gestore del FUG, al quale devono essere intestate le azioni di nuova emissione. Non si rilevano effetti finanziari negativi

Comma 3: inserisce due commi, 1-bis e 1-ter, all'art. 2 del DL 61/2013. Si prevede la dichiarazione di indifferibilità, urgenza e pubblica utilità degli interventi previsti dal piano ambientale dell'ILVA S.p.A., con variazione dei piani urbanistici. Inoltre, è disposto che il sub-commissario debba avviare il procedimento di cui all'art. 1, comma 9, dello citato decreto, entro 15 giorni dalla disponibilità dei progetti relativi agli interventi previsti dal piano ambientale. E' infine prevista una riduzione a venti giorni, prorogabili, dei termini per l'espressione dei pareri, visti e nulla-osta da parte delle amministrazioni competenti.

La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto le risorse finanziarie necessarie al sub-commissario sono a carico della società ILVA.

Comma 4: la disposizione introduce dopo il comma 3-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 61 del 2013, il comma 3-ter, volto a precisare la tempistica di attuazione delle prescrizioni contenute nel Piano ambientale tenendo comunque ferma la scadenza già fissata al 4 agosto 2016 per il completamento di tutti gli interventi del suddetto piano. Trattasi di norma di carattere ordinamentale che non reca oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Commi 5 e 6 si provvede all'aggiornamento dei termini per la messa fuori produzione e per lo spegnimento della Batteria 11 e dell'Altoforno 5 all'entrata in esercizio rispettivamente della Batteria 9 e dell'altoforno 1, al fine di assicurare la continuità produttiva dell'impresa. Gli oneri per tali attività sono a carico dell'ILVA Spa.

Articolo 22 sexies - Emendamento 22.0.26 (regime fiscale delle operazioni di raccolta effettuate da Cassa depositi e prestiti)

La proposta prevede l'equiparazione del trattamento fiscale già previsto per i Buoni Fruttiferi Postali, equivalente a quello dei titoli di debito pubblico, con quello previsto per gli altri titoli, limitatamente al caso che gli stessi siano emessi dalla gestione separata di cui al comma 8 dell'articolo 5 del DL 269/2003, in considerazione delle finalità di interesse pubblico perseguite dalla gestione separata.

In particolare, la normativa proposta è diretta conseguenza della possibilità che CDP S.p.A. raccolga risparmio tra il pubblico anche attraverso l'emissione di titoli non assistiti dalla garanzia dello Stato presso soggetti diversi da investitori istituzionali, possibilità concessa dalla legge di Stabilità 2014: ad oggi non risultano emissioni di titoli rientranti in tale ambito e, pertanto, non risulta iscritto in bilancio alcun gettito derivante dall'incremento di aliquota (dal 12,5% al 26%) sulle nuove emissioni in gestione separata di cui al comma 8, dell'articolo 5, del decreto legge n. 269/2003. Pertanto, alla proposta in esame non si ascrivono effetti finanziari.

Articolo 23,

comma 1 Emendamento 23.4 Interviene sul comma 1, modificando i KW di potenza impegnata previsti come soglia di individuazione dei clienti di energia elettrica cui applicare le riduzioni tariffarie previste dalla norma. La disposizione è priva di effetti negativi sul bilancio dello Stato.

comma 4 - Emendamento 23.100 (testo 2) (Sorgente Rizzicone – Sicilia) La disposizione è volta a migliorare l'interconnessione della rete elettrica Siciliana.

Al fine di favorire la formazione di prezzi di mercato aderenti ai costi e prevenire l'esercizio di potere di mercato degli operatori, il **comma 4** assoggetta temporaneamente le unità di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 50 MW, con esclusione delle rinnovabili non programmabili, ubicate in Sicilia al regime delle unità essenziali. Tale regime garantisce la disponibilità e l'offerta della corrispondente capacità di produzione a condizioni aderenti ai costi variabili di produzione, garantendo al contempo l'equa remunerazione del capitale netto residuo investito e in modo tale da assicurare la riduzione degli oneri per il sistema elettrico. Tale misura sarà adottata per un periodo limitato e ben identificato, corrispondente al tempo necessario al completamento della interconnessione Sorgente Rizzicone in corso di esecuzione da parte di Terna, nonché delle opere accessorie necessarie, limitando gli effetti negativi del prezzo della zona Sicilia sull'intero mercato elettrico. L'impatto stimato, tenuto conto degli altri vincoli di rete e dei costi specifici di esercizio delle unità di produzione siciliane, è di riduzione di circa il 50% dell'attuale extra costo, con effetti positivi sugli oneri che si riflettono sui prezzi dell'energia. Inoltre, la norma prevede disposizioni finalizzate a garantire modalità di determinazione dei prezzi di sbilanciamento, con riferimento alle isole maggiori, tali da riflettere i reali costi sostenuti da Terna per il bilanciamento del sistema elettrico complessivo e contenere i medesimi costi. La norma è in grado di affrontare il fenomeno, osservato fin dal 2012, di differenze rilevanti e sistematiche tra l'energia programmata in prelievo e l'energia misurata in prelievo afferente ai medesimi, con rivendita dell'energia acquistata in eccesso sui mercati di sbilanciamento. Poiché gli interventi adottati dall'Autorità per l'energia al fine di ridurre l'opportunità per la domanda di arbitrare tra mercati in Sardegna e Sicilia stati recentemente bocciati dal Tar Lombardia, la norma è necessaria per affrontare il fenomeno, già in via di ripresa. Pertanto si prevede che, fino all'adozione di una riforma delle regole da parte dell'Autorità per l'energia, le zone di bilanciamento Sicilia e Sardegna sono da rimuovere.

Non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica

Articolo 24 (emendamento 24.12) testo 2)

Le modifiche al comma 1 e l'inserito comma 8 chiariscono che gli oneri di rete continuano ad essere applicati come finora fatto, con le parti fisse applicate a parametri dei punti di connessione e le parti variabili sull'energia prelevata dalla rete. È stato invece riscritto il comma 4, con lo scopo di dare certezza ai soggetti che realizzano sistemi efficienti di utenza, e dunque disponendo che i decreti siano cadenzati

temporalmente, che le eventuali variazioni dell'aliquota di pagamento degli oneri di sistema sull'energia auto consumata si applichino ai soli impianti che entrano in esercizio successivamente all'emanazione del decreto che ne stabilisce l'incrementato valore e, infine, che vi siano dei tetti massimi dell'incremento possibile.

Infine, la modifica al comma 6 è finalizzata a semplificare il sistema di applicazione degli oneri introdotto dall'articolo.

Rispetto a quanto originariamente previsto, non sono stimabili variazioni degli effetti in termini di contributo alla riduzione della bolletta per le Pmi.

Le modifiche illustrate inoltre non comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 1 Emendamento 25.19 Articolo 25

La modifica di cui al comma 1 esclude gli impianti di potenza entro i 3 kW dal pagamento degli oneri per le attività del GSE. La misura di carattere ordinamentale si caratterizza per la neutralità finanziaria.

Articolo 25 bis (disposizione in materia di scambio sul posto) la disposizione non comporta effetti finanziari

L'articolo disciplina la revisione e razionalizzazione della disciplina dello scambio sul posto.

In particolare, la norma prevede una totale esenzione dal pagamento degli oneri di sistema sull'energia scambiata per gli impianti fino a 20 kW. Per gli impianti da 20 a 500 kW è prevista una contribuzione del 5% agli oneri di sistema. Gli effetti economici sui prezzi e le tariffe dell'energia possono essere valutati come segue.

Stimando in circa 1000 MW all'anno le nuove installazioni (in grandissima parte fotovoltaico), più o meno secondo quanto previsto dalla Sen, e supponendo prudenzialmente che gli impianti da 200 a 500 kW rappresentino il 20% di tali installazioni (nelle statistiche storiche rappresentano il 9% del totale e il 23% del totale impianti fino a 500 kW) è possibile stimare maggiori oneri sulle tariffe elettriche per circa 6 ML€/anno conseguenti all'incremento di potenza. Ciò considerando una % di energia scambiata pari al 40% dell'energia prodotta, come da statistica, e un costo dello scambio di 70€/MWh sull'energia scambiata. Si deve concludere che la misura ha un impatto contenuto sui prezzi dell'energia, ma consente di promuovere la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili nella fascia 200-500 kW. La misura non produce nuovi oneri a carico della finanza pubblica in quanto l'estensione dello scambio da 200 kW a 500 kW è stata effettuata facendo salvi gli obblighi di officina elettrica, e quindi salvaguardando i connessi aspetti fiscali.

Articolo 26 - Emendamento 26.100 (testo 2), così come emendamento dal subemendamento 26.100/35 (testo 2)

La nuova formulazione del comma 3 ha lo scopo di conseguire una significativa riduzione degli oneri offrendo però agli operatori la possibilità di scegliere tra 3 opzioni:

- a) La prima opzione continua ad essere l'allungamento del periodo di diritto agli incentivi da 20 a 24 anni con conseguente riduzione degli importi unitari, come già previsto dal DL;
- b) La seconda mantiene fisso a 20 anni il periodo di diritto agli incentivi, i quali, però, in un primo periodo sono ridotti rispetto agli attuali e in un secondo periodo incrementati in ugual misura, in modo da garantire, nel caso di adesione totale all'opzione, un risparmio di circa 600 MLE all'anno almeno per il periodo 2015-2019, rispetto all'erogazione prevista con le tariffe vigenti.
- c) La terza opzione, infine, apporta un taglio degli incentivi differenziato per classi di potenza e mantiene anch'essa fermo a 20 anni il periodo di diritto.

Le tre opzioni hanno effetti leggermente diversi in termini di riduzione della spesa annua di incentivazione.

La prima opzione è quella base del DL e consentirebbe un risparmio degli oneri di oltre 700 MLE/anno fino a circa il 2027; il risparmio si ridurrebbe successivamente e poi, nei quattro anni di ulteriore diritto agli incentivi, ci sarebbe un esborso aggiuntivo di oltre 2500 MLE/anno.

La seconda opzione mira a ottenere, come esplicitamente indicato nel testo dell'emendamento, un risparmio degli oneri di circa 600 MLE, ma per un periodo ridotto (fino al 2019): tale periodo di minor spesa di incentivazione sarebbe tuttavia seguito da un periodo di maggiorazione della spesa, finalizzata a consentire ai produttori di integrare i minori ricavi del primo periodo.

La terza opzione sostituisce e riformula quella già presente nel testo del DL, laddove si prevedeva (primo periodo del comma 7) che gli operatori potessero mantenere invariato a 20 anni il periodo di diritto agli incentivi accettando una riduzione degli stessi dell'8% per il residuo periodo di diritto. Con la riformulazione di tale facoltà, operata con la terza opzione, la riduzione dell'incentivo viene modulata: più contenuta per gli impianti di minor potenza, più significativa, ma comunque compresa in limiti sostenibili, per gli impianti di potenza superiore.

Gli effetti di riduzione della spesa che si otterrebbero se tutti i produttori optassero per tale terza opzione sono ridotti rispetto a quelli previsti dall'originario primo periodo del comma 7): circa 310 MLE/anno.

Le modifiche apportate ai commi 6 e 7 sono funzionali a quelle apportate al comma 3.

Le modifiche apportate al comma 4 servono a correggere un errore materiale e a estendere l'applicazione di quanto previsto allo stesso comma 4 anche al DM 5 maggio 2011, in quanto taluni impianti incentivati nell'ambito di questo DM hanno accesso, anche seguito di proroghe per l'entrata in esercizio, a tariffe omnicomprendenti della stessa natura di quelle del DM 5 luglio 2012.

I commi da 7 al termine dell'articolo disciplinano una possibilità aggiuntiva di riduzione degli oneri degli incentivi alle fonti rinnovabili. Un primario operatore finanziario europeo, selezionato dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico acquista tramite apposite aste il diritto a incassare gli incentivi al loro *net present value* e si sostituisce ai percettori degli incentivi medesimi nel rapporto con l'ente erogatore (GSE). Di fatto, a fronte della rinuncia ad una quota di incentivo, è riconosciuto ai produttori un corrispettivo calcolato sulla base di un tasso di sconto dei flussi annuali di incentivazione ceduti

L'operatore finanziario si finanzia emettendo obbligazioni di durata pari a quella degli incentivi acquistati. Il tasso di sconto del *net present value* sarà superiore agli interessi passivi sulle obbligazioni. L'attuale congiuntura dei tassi, che la Bce prevede durare ancora per periodo non breve, favorisce uno *spread* consistente tra i due valori.

Il GSE erogherà dunque all'operatore finanziario una somma inferiore a quella che oggi deve erogare ai produttori. Il risparmio si tradurrà automaticamente in una diminuzione della componente A3 della bolletta.

Allo scopo di conservare in capo ai produttori un interesse a continuare la produzione a cui è legato l'incentivo, l'operatore finanziario acquisterà solo una parte, sia pure cospicua, degli incentivi. Il produttore potrà incassare il prezzo di mercato più la quota residua dell'incentivo. Infine la norma esclude esplicitamente forme di garanzia che prevedano l'intervento diretto o indiretto dello Stato.

Le misure di carattere ordinamentale non producono nuovi oneri a carico della finanza pubblica. In ogni caso è stata introdotta una clausola volta a subordinare l'efficacia della disposizione alla verifica - anche con le autorità statistiche - della compatibilità degli effetti delle operazioni con gli impegni assunti in sede europea

Comma 1-bis - Emendamento 28.4 (testo 2)

La disposizione abroga l'articolo 7 della legge 10 del 1991, al fine di eliminare il sistema di reintegro dei costi a piè di lista delle imprese elettriche minori e definire un transitorio che le integrino nel mercato. La misura non determina effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 29, comma 3 Emendamento 29.100 (testo 2) (pedaggi non rientranti nel servizio universale e nel trasporto ferroviario e delle merci transfrontaliero).

La precedente formulazione della norma prevedeva l'applicazione del regime tariffario speciale solo per i consumi del servizio universale ed il divieto di traslare i maggiori oneri derivanti dall'aumento del costo dell'energia elettrica, dovuto alle disposizioni di cui ai comma 1 e 2, sui prezzi e sui pedaggi del solo servizio universale, lasciando alla regolazione del settore la possibilità di traslare, in tutto o in parte, l'impatto sui servizi a mercato, sia viaggiatori che merci.

Le modifiche proposte portano all'applicazione del regime tariffario speciale anche ai consumi del servizio merci transfrontaliero, con l'obiettivo di non danneggiare le imprese italiane sul fronte della concorrenza con i loro *competitors* europei. Inoltre è prevista la modifica del comma 3 con l'inserimento di una precisa gradualità temporale, in grado di rendere più sostenibile l'adeguamento del settore ai prezzi di mercato dell'energia elettrica e tutelando in tal modo anche la competitività delle imprese e la concorrenza interna al settore, in particolare per il "servizio passeggeri" e "merci mercato interno", esclusi dal regime tariffario speciale. La norma, nella sua nuova formulazione, prescrive infatti che per i primi tre anni la traslazione massima sui pedaggi non possa essere superiore rispettivamente al 50%, 70% e 80%. In tal modo, oltre agli effetti già evidenziati, si crea uno stimolo ulteriore all'efficienza del servizio e in particolare al gestore dell'infrastruttura ferroviaria.

Ipotizzando che i consumi siano tali da riprodurre nei prossimi anni gli stessi effetti in termini di risparmio (120 M€) che la norma prevede per il periodo transitorio previsto al comma 2, i maggiori costi di cui tener conto nella definizione dei pedaggi per l'uso dell'infrastruttura ferroviaria (per i servizi non rientranti nel servizio universale e merci transfrontaliero) sarebbero non superiori a 60 M€ nel 2015, 84 M€ nel 2016 e 96 M€ nel 2017.

La modifica non ha effetti sul bilancio pubblico. Dal punto di vista economico, la gradualità prevista nella traslazione massima sui pedaggi dei maggiori costi di approvvigionamento energetico evita effetti negativi sulla competitività e sui costi del servizio di trasporto ferroviario (merci e passeggeri) non rientrante nel servizio universale e dovrà essere di stimolo al gestore dell'infrastruttura di rete per un recupero complessivo di efficienza. L'Autorità dei trasporti si conferma come soggetto incaricato del monitoraggio sulla corretta applicazione della disposizione in parola.

Comma 3 bis (emendamento 29.26) La disposizione prevede l'impossibilità, fino al 31 dicembre 2015, di intraprendere e proseguire azioni esecutive, anche concorsuali, nei confronti delle società ferroviarie regionali nonché l'impignorabilità delle risorse destinate alla copertura del piano di rientro della Regione Campania. La norma appare necessaria al fine di consentire la realizzazione delle misure previste nel citato piano di rientro. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi della proroga di una disposizione già presente nell'ordinamento, alla quale non erano stati ascritti effetti finanziari negativi.

Articolo 30

Emendamento 30.1 (testo 2) 30.3 30.6 30.7 30.9 30.11 (testo 2) 30.36 30.38 30.40 30.0.17, 30.0.21, 30.0.23, 30.100

Rispetto al testo originario del DL, sono state rafforzate le semplificazioni per la realizzazione di impianti di produzione di biometano e sono stati stabiliti tempi certi per l'emanazione dei provvedimenti necessari al funzionamento di questa filiera.

Si è poi introdotto un comma 01 con lo scopo di estendere il regime dell'attività edilizia libera (di cui all'articolo 6, comma 2 del TU Edilizia) all'installazione di pompe di calore. Sono escluse da tale regime le pompe geotermiche, trattandosi di impianti di maggior dimensioni e con potenziali impatti ambientali (falde acquifere e terreno).

Un'ulteriore modifica prevede che il modello unico previsto dall'articolo 7-bis si applichi anche all'installazione ed esercizio di unità di microcogenerazione.

Si prevedono poi una serie di misure volte a semplificare e accelerare la realizzazione delle infrastrutture di rete (con conseguenti benefici sui prezzi):

- a) Si prevede che l'autorizzazione unica per le opere della rete elettrica di trasmissione nazionale costituisca anche titolo ad attraversare i beni demaniali. A tal fine, i soggetti titolari o gestori dei beni demaniali partecipano al procedimento di autorizzazione unica e devono indicare entro un dato termine le modalità di attraversamento;
- b) Si prevede inoltre la possibilità di proroga di un anno delle misure di salvaguardia previste dall'autorizzazione;
- c) Estende la disciplina della DIA alle attività di modifica delle linee elettriche.

Si prevedono semplificazioni per le pompe di calore, introducendo l'esclusione dalla redazione della relazione tecnica ex legge 10/91 per l'installazione di pompe di calore con potenza termica nominale non superiore a 15 kW.

Si introduce un nuovo comma 3 per modificare il Codice Ambiente al fine di prevedere l'adozione di linee guida vincolanti per fissare valori limite di emissione degli impianti di bioraffinazione, stabilendo che, nelle more, devono applicarsi le migliori tecniche disponibili.

Si introduce una semplificazione per i microgeneratori prevedendo il regime della comunicazione di cui all'articolo 11 del dlgs 115/2008.

Si prevede che le risorse rinvenienti dalle sanzioni disposte da AEEG vadano anche a beneficio degli utenti del sistema idrico integrato.

Si prevede di eliminare le attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore fra le finalità di finanziamento del fondo istituito presso il MISE preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalle attività di estrazione.

Si aggiorna la normativa di riferimento per la tracciabilità dei bioliquidi sostenibili ai fini dell'attribuzione della tariffa fissa onnicomprensiva.

Si prevedono dei limiti al rimborso ai concessionari gas uscenti in caso di affidamenti e concessioni in essere per i quali non è previsto un termine di scadenza o è previsto un termine che supera il periodo transitorio.

Si prorogano in modo graduale e con talune esclusioni i termini per la pubblicazione del bando di gara per le gare d'ambito gas.

Stante il contenuto tecnico-ordinamentale dalla disposizione non discendono effetti finanziari

Articolo aggiuntivo 30 bis Emendamento 30.0.100 (Interventi urgenti per la regolazione delle gare d'ambito gas naturale)

Il comma 1, consente di dare maggiore chiarezza, continuità e certezza alla cornice - normativa e regolamentare - delle gare d'ambito. La disposizione in esame chiarisce la data limite di validità di eventuali accordi tra gestore/ed ente locale, con riferimento al valore di rimborso dovuto al gestore uscente, inserendolo nel bando di gara.

Tale norma chiarisce, altresì, che dopo l'entrata in vigore del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12 novembre 2011, n. 226, detto valore di rimborso viene univocamente determinato dall'applicazione dei criteri contenuti nel decreto stesso con le modalità operative precisate nelle "Linee guida su/criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso" di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

I commi 2 -4 riguardano la proroga delle date limite per l'avvio delle gare d'ambito, al fine di completare il quadro della normativa tecnica di dettaglio e di evitare che la scadenza di tali date perentorie comporti sanzioni a carico degli enti locali, nonché l'attivazione dell'intervento sostitutivo delle Regioni nei confronti delle stazioni appaltanti.

Dalle disposizioni in esame non derivano effetti sui saldi di finanza pubblica.

Introduce l'articolo 30 -ter Emendamento 30.0.200 (Misure urgenti per accelerare l'utilizzo delle fonti rinnovabili nell'ambito della riconversione industriale del comparto bieticolo- saccarifero).

Con il comma 1 viene riformulato l'articolo 29 comma 1 del DL.5/2012 "Disposizioni a favore del settore bieticolo-saccarifero) prevedendo che i progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero rivestano carattere d'interesse strategico e prioritario a carattere nazionale anche per la salvaguardia dei livelli occupazionali.

Il **comma 2** prevede che i progetti di riconversione industriale siano finalizzati anche al reimpiego dei lavoratori dipendenti delle imprese saccarifere italiane dismesse da realizzarsi entro termini prefissati. In caso contrario si dispone la nomina di un Commissario ad Acta.

Stante la natura ordinamentale non si rilevano effetti finanziari, Si rileva che anche la nomina del Commissario di cui all'articolo 30 ter in considerazione della gratuità dell'incarico, non comporta effetti finanziari

Articolo 30 quater – emendamento 30.0.17 , articolo 30 quinquies, emendamento 30.0.21 articolo 30 sexies (emendamento 30.0.23) , si tratta di misure volte alla semplificazione e alla regolazione razionale nelle modalità di utilizzo di fonti rinnovabili. Le disposizioni introdotte dal presente articolo non presentano effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 31 - Emendamento 31.7 L'emendamento ripristina la formulazione dell'articolo 120, comma 2, t.u.b., come modificato dalla legge 147/2013. La modifica normativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 32 comma 1 capoverso 9-bis e 9-ter (SACE) Emendamento 32.100 –

La proposta normativa è volta ad allungare e a definire la decorrenza dei termini previsti dall'art. 32, del DL n. 91/2014, riguardante la garanzia dello Stato in favore di SACE, per l'emanazione del DPCM di definizione dell'ambito di applicazione della norma (a 60 gg. dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge), per la definizione dello schema di convenzione SACE – MEF (a 60 gg. dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge) e per l'approvazione con apposito DPCM della predetta Convenzione (a 90 gg. dalla data di entrata in vigore decreto-legge della legge di conversione del decreto-legge).

La modifica non comporta oneri per l'erario.

Articolo 32 bis Emendamento 32.0.3 (testo 2) L'emendamento in esame prevede il passaggio da esenzione a imponibilità dei servizi postali le cui condizioni sono state negoziate individualmente.

Al riguardo, si evidenzia che, dal punto di vista strettamente finanziario e conformemente alla disciplina europea, la disposizione sarebbe suscettibile di comportare un recupero di gettito. Tuttavia, da informazioni ricevute per le vie brevi da Poste Italiane, sui suddetti servizi l'Iva viene già applicata. Pertanto, **la proposta emendativa non comporta effetti in termini di gettito**

Articolo 33 bis Emendamento 33.0.1- norma ordinamentale che non comporta effetti finanziari negativi

Articolo 34

Comma 1 bis Emendamento 34.100 - (*Imposta di bollo in materia di ricorsi al Presidente della repubblica.*) La disposizione modifica il comma 1-bis dell'articolo 3 della Tariffa, Parte Prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, prevedendo in sostanza l'esclusione dell'applicazione dell'imposta di bollo in misura fissa (16 euro) per le istanze presentate dai volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico volte ad ottenere l'indennità loro spettante per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro.

La proposta emendativa in esame non determina effetti significativi in termini di gettito; infatti, in relazione alla platea dei soggetti interessati, la modifica in esame comporta una minore entrata di trascurabile entità.

Articolo 34, comma 1 bis, capoverso 2 bis: (emendamento 34.28) interviene in materia di compensi degli amministratori delle società quotate e di quelle che emettono strumenti finanziari quotati o che rilasciano titoli scambiati nei mercati regolamentati. Al riguardo:

1. Per quanto riguarda l'ambito soggettivo di applicazione al fine di escludere effetti finanziari negativi con specifico riferimento alle società che rilasciano titoli scambiati nei mercati regolamentati, occorre rinviare l'individuazione delle società ad uno specifico provvedimento attuativo;
2. va conseguentemente eliminata la copertura finanziaria trattandosi di disposizione senza effetti negativi sulla finanza pubblica.

Articolo 34 – bis Emendamento 34.0.100 (*"Disposizioni Interpretative"*)

Norma interpretativa per chiarire che l'esenzione dall'accisa per il carburante usato per l'attività di pesca professionale (art. 3-ter d.l. 16/2012) ricomprende anche la pesca professionale in acque interne e lagunari. **Dalla presente disposizione si stimano effetti negativi di gettito di trascurabile entità.**

25 LUG 2014


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato:



Non viene verificato il comma 9 ter dell'articolo 18 in quanto comporta oneri non quantificati e coperti tenuto conto ^{della} delle risorse disponibili a legislazione vigente. Nello specifico l'estensione temporale del credito d'imposta di cui all'art. 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - concesso per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi - anche alle opere già in corso di realizzazione al primo gennaio 2007 reca oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Peraltro, qualora la norma in esame fosse volta a sanatoria casi di fruizione indebita avvenuti oltre il limite temporale previsto, gli effetti della disposizione sarebbero comunque quelli di far venir meno entrate previste derivanti da ruoli, con effetti finanziari negativi privi di copertura.

Articolo 34, comma 1 bis, capoverso 2 bis: va stralciata la copertura finanziaria, in quanto la disposizione non comporta effetti finanziari diretti e la norma deve essere riformulata nei seguenti termini:

1-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Ai soli fini dell'applicazione dei limiti di cui alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5-ter dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, le stesse non si applicano alle società quotate e a quelle emittenti strumenti finanziari quotati o che rilasciano titoli scambiati nei mercati regolamentati. All'individuazione delle società che rilasciano titoli scambiati nei mercati regolamentati e all'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"».